



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 58° J. F. KENNEDY**

Sede degli Uffici di Presidenza e Segreteria: Via Monte Rosa, 149 C.A.P. 80144 NAPOLI
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIC8CM004, C.F. 80025520638
AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA NA-13

Recapito E-mail: NAIC8CM004@istruzione.it; Recapito Posta Elettronica Certificata: NAIC8CM004@pec.istruzione.it
Indirizzo Sito Web: <https://www.ic58jfkennedy.edu.it>; Tel. 0815438314

Prot. 3013/1.1

Napoli, 24/02/2025

Al Personale della Scuola

Al Sostituto del DSGA, Agli Assistenti Amministrativi dell'Ufficio di Segreteria

Oggetto:

Divulgazione Documenti formulati di recente dai Soggetti competenti in materia pensionistica

Si divulgano i Documenti formulati di recente dai Soggetti competenti in materia pensionistica, in ragione dell'evoluzione della Normativa di riferimento.

Trattandosi di materia particolarmente complessa, si raccomanda di consultare con attenzione i Documenti di cui si tratta e di rivolgersi ad Esperti del settore in caso di dubbi; ad ogni modo, gli Uffici di Presidenza e Segreteria sono a disposizione per richieste di ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Si evidenzia che la scadenza riguardante i relativi adempimenti è fissata per il 28 febbraio 2025.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Carmela Mannarelli**

C. Mannarelli
Napoli, 24 febbraio 2025





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"58° J. F. KENNEDY"

05 FEB. 2025

N° PROT

1862/1.1

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative
di ogni ordine e grado di
Napoli e Provincia
Loro Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01 settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative.

In ottemperanza alle ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), si trasmette la nota ministeriale n. 25316 del 31 gennaio 2025.

Con l'occasione, il personale interessato che non rientra più nel limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2025, e non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2024, ha la facoltà di presentare la domanda di cessazione dal servizio, in modalità cartacea, all'istituzione scolastica di titolarità. Tali domande dovranno pervenire allo scrivente Ufficio tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- docenti di Sc. Sec. II grado: miriam.difiore@istruzione.it
- docenti di Sc. Sec. I grado: fabio.palla@istruzione.it
- personale ATA: crescenzo.granata1@istruzione.it
- docenti di scuola infanzia e primaria: sebastiano.dagostino3@istruzione.it

La medesima modalità di trasmissione deve essere adottata anche per eventuali revoche di istanze di cessazione dal servizio presentate entro il 21 ottobre 2024.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



LUISA FRANZESE
Ministero dell'Istruzione e del Merito

1

Responsabile del procedimento:

Responsabili e Referenti del procedimento:

DI FIORE Miriam, D'AGOSTINO Sebastiano, GRANATA Crescenzo, PALLA Fabio, MARITATO Vittorio, SINFAROSA Francesco, DE MICCO Francesco

e mail penzioni.na@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"58° J. F. KENNEDY"

06 FEB. 2025

N° PROT

1966/VII.4

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c.,
al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e
formazione
SEDE

Al Direttore generale per
l'innovazione digitale, la
semplificazione e la statistica
SEDE

All'INPS
Direzione centrale pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), e le integrazioni alla circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.

1) Opzione donna e pensione anticipata flessibile

L'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. "opzione donna", prevedendo che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza *ex art.* 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-*bis*.

Il comma 174 del medesimo articolo, nel modificare l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha invece esteso - in via sperimentale - al 2025 il trattamento di "*pensione anticipata flessibile*", fissando il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Il novellato articolo 14.1, in particolare, prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell'anno 2025, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso "*il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*".

La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2025 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2025/2026), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

Si rende noto che coloro che non intendono fruire di tale misura, potranno comunque godere degli incentivi per la permanenza in servizio previsti dalla norma.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico 2025/26, è fissato al 28 febbraio 2025.

A tal fine, la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica di questo Ministero ha predisposto gli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 150796 del 25 settembre 2024, con esclusivo riguardo alla "*Pensione anticipata flessibile*" e alla c.d. "*Opzione donna vincolata a condizioni soggettive*".

Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – *Pensione anticipata flessibile - 2025*
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – *Opzione donna -2025*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Nell'istanza gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

2) APE sociale

L'articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 del 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

3) Ulteriori misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

Con le medesime tempistiche, il personale interessato dalle ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025, può presentare istanza, al di fuori della piattaforma POLIS, per il tramite dell'istituzione scolastica di titolarità, all'Ufficio scolastico territoriale di competenza:

- di cessazione dal servizio, secondo i nuovi requisiti e misure incentivanti. In particolare, possono presentare istanza anche coloro che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota 150796 del 25 settembre 2024;
- di revoca dell'istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con l'occasione, si precisa che sono da ritenersi annullati i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente alla Legge di Bilancio 2025, avrebbe raggiunto il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio.

4) Disposizioni finali

Tutte le predette istanze valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 188 del 25 settembre 2024, e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all'INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 150796 del 25 settembre 2024. In particolare, nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall'INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.


Considerata la complessità del nuovo quadro normativo sull'argomento, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con l'INPS al fine di approfondire alcuni aspetti di rilevanza e che, all'esito, seguiranno ulteriori indicazioni operative.

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l'assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
31.01.2025
10:56:40
GMT+02:00



Prot : 2285/1.1
del 13/02/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative
di ogni ordine e grado di
Napoli e Provincia
Loro Sedi

OGGETTO: Legge di Bilancio 2 legge 30 dicembre 2024, n. 207. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.
Trasmissione Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la nota ministeriale, prot. n. 31637 del 07/02/2025, con cui si comunica l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle seguenti istanze di cessazione dal servizio:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025;
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025.

Si precisa che le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal 10 febbraio 2025 (ore 9,00) al 28 febbraio 2025 (ore 23,59), accedendo al servizio POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero.

Con l'occasione si comunica che le domande e le revoche, da presentare in modalità cartacea entro il 28/02/2025, dovranno pervenire non più tardi del **07/03/2025**, agli indirizzi mail indicati nella nota del 04/02/2025 prot. n. 1593.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



LUISA FRANZESE
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

OGGETTO: Legge di Bilancio 2 legge 30 dicembre 2024, n. 207. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.
Trasmissione Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025.

Si trasmette l'Avviso, pubblicato sul sito Internet di questo Ministero, con cui si comunica l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle seguenti istanze di cessazione dal servizio:

- *Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025*
- *Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025*
- *Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025*
- *Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025*

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal 10 febbraio 2025 (ore 9,00) al 28 febbraio 2025 (ore 23,59), accedendo al servizio POLIS "istanze on line", disponibile sul sito internet del Ministero

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté



Digitally signed by VOLONTE' LUCA
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

Prot. 3008 /1.1 del 24/02/2025

MATERIA PENSIONISTICA

COMMI DA 161 A 184 LEGGE FINANZIARIA 207/2024

161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

162. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».

163. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

164. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

166. Al comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale».

167. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».

168. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) - 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi».

169. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.

170. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 169.

171. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».

172. L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

173. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».

174. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

3) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

b) al comma 5, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».

175. Le disposizioni dei commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da

a) a d) del citato comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 240 milioni di euro per l'anno 2026, di 208 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 90 milioni di euro per l'anno 2029 e di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

176. Il beneficio di cui al comma 175 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

177. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2026» e le parole: «e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

c) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «e al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026».

178. Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinnea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

179. All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli».

180. In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

181. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.

Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare».

182. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.

183. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui».

184. L'ente previdenziale provvede all'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 182. Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dal comma 181 del presente articolo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.

Prot. 3009 / 1.1
del 24/02/2025



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.

Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025.

Facendo seguito alla nota AOODGPER n. 25316 del 31 gennaio 2025, predisposta in applicazione delle novità introdotte dall'art. 1, commi 173 e 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025), si comunica che, nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2025 (h. 9,00) e il 28 febbraio 2025 (ore 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle seguenti istanze di cessazione dal servizio:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025


Nell'istanza, gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, accedendo al servizio POLIS "istanze on line", disponibile sul sito internet del Ministero.

Il Direttore Generale

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
07.02.2025
11:24:24
GMT+01:00





Prot. 3010/1.1
del 24/02/2025

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c., All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Direttore generale per l'innovazione digitale,
la semplificazione e la statistica
SEDE

All'INPS
Direzione centrale pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni operative.

Facendo seguito alla nota AOODGPER n. 25316 del 31 gennaio 2025, con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono ulteriori indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (da qui in poi "Legge di Bilancio 2025"), con particolare riguardo alla presentazione e trattazione delle istanze fuori dal sistema POLIS.

In via preliminare, si pone in evidenza che la presente procedura è destinata esclusivamente al personale interessato dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e, pertanto, non costituisce riapertura dei termini per le istanze di cessazione dal servizio presentabili entro il 21 ottobre 2024, come da nota AOODGPER 150796 del 25 settembre 2024. Fa eccezione il personale Dirigente Scolastico, i cui termini di presentazione/revoca delle istanze è fissato al 28 febbraio 2025.

Pertanto, per i dirigenti scolastici restano confermate le indicazioni già fornite con la nota DGPER 150796 del 25 settembre 2024 secondo cui il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2025 dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Al riguardo, si specifica che il predetto personale potrà o revocare l'inoltro, al fine di procedere con la modifica dei dati precedentemente inseriti e poi procedere nuovamente all'inoltro della domanda, oppure potrà cancellare la domanda e scegliere se inserire e inoltrare una nuova domanda, in ogni caso rispettando il termine di scadenza fissato per il 28 febbraio p.v.

Nuove istanze di cessazione

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 162 a 164, della Legge di Bilancio 2025, possono presentare istanza di cessazione dal servizio solo coloro che non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024. A tal fine, non rileva l'aver già presentato domanda di pensione all'ente previdenziale.

L'individuazione dei nuovi termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio di cui sopra riguarda i nominativi che sono stati comunicati all'Inps nella rilevazione effettuata dalle Istituzioni scolastiche sulla base della nota AOODGPER 158914 dell'8 ottobre 2024 e che sarebbero stati destinatari, previa verifica del requisito contributivo da parte dell'INPS, del collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età dei 65 anni entro il 31 agosto 2025, in base alla previgente normativa.

Per coloro i quali sarà accertato da parte dell'Inps il raggiungimento al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell'età anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall'Amministrazione (collocamenti a riposo d'ufficio).

Tale personale potrà presentare – su base volontaria – la domanda di cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche.

Per tale personale resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare le nuove istanze Polis entro il prossimo 28 febbraio 2025 per “Opzione donna 2025” e “Pensione anticipata flessibile 2025” secondo quanto comunicato con nota di questo Ufficio n. 25316 del 31 gennaio 2025.

Il personale docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA presenta l'istanza, **entro il termine del 28 febbraio 2025**, al di fuori della piattaforma POLIS, all'istituzione scolastica di titolarità, secondo modalità che garantiscano una celere e sicura ricezione da parte delle istituzioni scolastiche/Uffici.

Nell'istanza, l'interessato dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale
- c) i dati di recapito
- d) la qualifica, la classe di concorso/tipologia di posto o il profilo professionale
- e) l'anzianità di servizio e ogni altra condizione prevista dalla normativa per la fattispecie richiesta;
- f) la volontà di interrompere / non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti;
- g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale informativa è allegata alla presente nota.

Istanze di revoca

Possono presentare istanza di revoca della domanda di cessazione presentata entro il 21 ottobre 2024 coloro la cui cessazione dal servizio, in base alla nuova normativa, determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa. In particolare, le modalità di cessazione che possono essere revocate, in quanto la revoca può determinare condizioni più favorevoli, rispetto alla cessazione, sono individuate nelle seguenti fattispecie.

Pensione Anticipata (Legge Fornero): è previsto un incentivo a posticipare il pensionamento, rinunciando ai contributi a proprio carico per riceverli contestualmente in busta paga. Inoltre, il contributo “datoriale” verrebbe regolarmente versato, creando una maggiore anzianità



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

contributiva. Hanno diritto di revoca coloro che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2025 e coloro che compiono 65 anni tra il 1° settembre 2025 ed il 1° dicembre 2025.

Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103): oltre ai vantaggi di cui alla fattispecie precedente

- non si è soggetti al limite massimo della pensione erogata pari a quattro volte il TIM Inps (fino al raggiungimento dell'età utile per i limiti di età nel caso in cui la pensione calcolata sia superiore al predetto limite), poiché la permanenza in servizio permetterebbe il raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per la pensione anticipata, la quale non prevede limiti alla quota di pensione erogabile;
- la revoca della quota 103, calcolata con il sistema contributivo (penalizzante per pensionante), permetterebbe successivamente, di accedere ad una pensione determinata con un calcolo più favorevole, il c.d. sistema misto.

Entrambe le tipologie di revoca possono essere richieste, con le medesime modalità e termini previsti al paragrafo precedente per le istanze di cessazione, dal personale docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, dal personale educativo e dal personale ATA.

I Dirigenti Scolastici, essendo ancora aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di cui alla nota 150796 del 25 settembre 2024, ivi comprese le 2 fattispecie sopra richiamate, possono presentare domanda di revoca direttamente su POLIS entro il termine del 28 febbraio 2025.

Gestione delle istanze di cessazione o revoca esterne a POLIS

L'istituzione scolastica competente (o l'Ambito territoriale per le istanze dei Dirigenti scolastici), una volta pervenute le istanze presentate fuori sistema POLIS, procederà a verificare le posizioni assicurative dei richiedenti, provvedendo a sistamarle tramite l'utilizzo dell'applicativo *Nuova Passweb*, con le medesime modalità descritte nella circolare n. 150796 del 25 settembre 2024. Al termine delle verifiche, **compilerà il prospetto in allegato e lo trasmetterà all'Ufficio Scolastico Regionale**, sulla base delle specifiche istruzioni operative che lo stesso avrà nel frattempo rese note.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità organizzative che riterrà più opportune, raccoglierà i dati, unificando in un unico documento (denominato "*Istanze cessazione post LdB 2025.xlsx*") i prospetti ricevuti dal territorio e li trasmetterà, entro il 31 marzo 2025, alla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica all'indirizzo di posta dgsis@postacert.istruzione.it (con oggetto: *Comunicazione posizioni istanze/revoca LdB 2025 – RIFERIMENTO DELLA CIRCOLARE*) per il successivo invio, da parte di quest'ultima, all'INPS. **Non saranno prese in considerazione istanze che perverranno a questa Amministrazione da canali diversi da quelli sopra indicati.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con apposita funzione, solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Le istanze di revoca delle domande di collocamento a riposo, presentate entro il 21 ottobre 2024, saranno trattate con le medesime modalità e termini delle istanze di cessazione di cui al paragrafo precedente.

Anche per tali istanze sarà fornito un apposito prospetto (denominato “*revoca Istanze post LdB 2025.xlsx*”) da compilare ai fini del successivo inoltro al competente Ufficio scolastico regionale.

Ciascuna istituzione scolastica/ambito territoriale, all'esito positivo dell'esame delle istanze da parte dell'INPS, avrà cura di cancellare dal SIDI le cessazioni a suo tempo inserite e/o di revocare i provvedimenti di collocamento a riposo precedentemente adottati.

Disposizione di rinvio

La presente procedura non disciplina il trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025 - in quanto fattispecie non rientrante nella normale gestione delle cessazioni – che sarà oggetto di specifico successivo approfondimento.

Tuttavia, si evidenzia fin d'ora che detta possibilità **non si attiva a domanda dell'interessato**, ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all'Amministrazione.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota, diramata d'intesa con INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
21.02.2025
17:06:06
GMT+01:00

